



automatici ed ammessa ad un finanziamento agevolato rimasto insoluto dopo le prime quattro rate.

Ha soggiunto di volere, pertanto, presentare una proposta di ristrutturazione dei propri debiti esclusivamente basata su finanza esterna erogata dal coniuge, al fine di poter avviare nel prossimo futuro una nuova attività imprenditoriale.

Con decreto del 7/11/2024 è stata dichiarata aperta la procedura e disposta la comunicazione della proposta e del piano ad essa sotteso a tutti i creditori ai fini della manifestazione del voto e per sollevare eventuali contestazioni.

Il gestore della crisi ha provveduto ad effettuare le comunicazioni e, con relazione del 10/12/2024, ha rappresentato quanto segue:

- il creditore \_\_\_\_\_ ha fornito una precisazione del proprio credito aggiornandolo ad € 170.890,11;
- il creditore \_\_\_\_\_ ha proposto osservazioni: a) contestando la qualificazione giuridica del credito in quanto assistito dal privilegio previsto dall'art. 9 co. 5 d.lgs. 123/1998 e non già da quello indicato, relativo a crediti per tributi diretti dello Stato e per IVA (art. 2752 c.c.); b) deducendo di aver diritto, pertanto, anche in considerazione della natura privilegiata e non prededucibile del credito spettante agli *advisors* del debitore (come anche evidenziato nel decreto di apertura del concordato), ad una maggior percentuale di soddisfo in applicazione dell'ordine dei privilegi; c) ha sostenuto, pertanto l'inammissibilità della proposta di concordato minore, esprimendo tuttavia adesione per il caso in cui le ragioni di contestazione siano ritenute superabili;
- la proposta di concordato è stata approvata dalla totalità dei creditori e dunque da entrambe le classi ammesse al voto (classe 1 votante per la parte degradata a chirografo; classe 2 \_\_\_\_\_ per oneri di riscossione chirografaria per natura).

All'udienza del 30/01/2025 è stata rilevata d'ufficio la criticità costituita dall'aver la proponente riconosciuto una percentuale di soddisfazione nulla al creditore chirografario (0%) ed il Tribunale ha ritenuto che il debitore potesse emendare tale vizio migliorando la proposta con il riconoscimento di una maggior percentuale di soddisfacimento a beneficio di questo creditore.

In data 10/02/2025 è stata presentata proposta migliorativa con la quale, ferme le percentuali già riconosciute agli altri creditori, è stata attribuita ad una percentuale di soddisfo pari al 2,79%.

*§ La proposta ed il piano di concordato*

Il piano presentato da [REDACTED], come da ultimo modificato, prevede:

- a) il pagamento integrale dei crediti di cui si assume natura prededucibile (OCC, *advisors legali*);
- b) il pagamento dell'unico creditore privilegiato nella misura del 13,16%;
- c) il pagamento dell'unico creditore chirografario nella misura del 2,79%;
- d) l'esecuzione di tutti i pagamenti entro 30 giorni dall'omologa mediante erogazione di finanza terza già resa disponibile con versamento su conto dedicato.

*§ Il raggiungimento delle maggioranze*

In presenza di classi di voto l'art. 79 co.1 CCII richiede il raggiungimento della doppia maggioranza, quella relativa ai crediti ammessi al voto e quella per classi, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.

Quando, come è nel caso di specie, un unico creditore è inoltre titolare di crediti che rappresentino più del cinquanta per cento di quelli ammessi al voto è necessario, altresì, che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei “voti espressi”. Si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volontà nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all’omologa, l’utilizzo del sintagma “voti espressi” non escluda dal calcolo anche quelli che devono intendersi favorevoli per silenzio-assenso.

Tanto premesso, le maggioranze devono intendersi raggiunte.

Il gestore della crisi ha dato atto del consenso totalitario, determinato, quanto al creditore \_\_\_\_\_ dalla mancata manifestazione del voto nel termine assegnato.

Nella specie, non essendo gli oneri di riscossione connessi a crediti tributari e contributivi, non opera difatti il meccanismo del *cram down* fiscale per cui vale anche per il concessionario la regola generale sancita dall’art. 79 co. 3 CCII, senza necessità di alcun sindacato sostitutivo da parte del Tribunale ai sensi del successivo art. 80 co. 3 CCII.

Poiché \_\_\_\_\_ è titolare di un credito che da solo rappresenta oltre il cinquanta per cento del totale di quelli ammessi al voto, occorre, infine, dare atto anche del raggiungimento della maggioranza per teste, come detto compatibile anch’essa con i meccanismi semplificati di formazione della volontà mediante silenzio-assenso.

*§ I profili di ammissibilità già esaminati e le questioni sopravvenute*

Con decreto di apertura del concordato è stata già verificata l’ammissibilità della proposta con i seguenti rilievi:

- 1) il concordato è da intendersi come liquidatorio e non in continuità aziendale poiché l’attivo non deriva, neppure in parte, dalla prosecuzione dell’attività aziendale, essendo la futura iniziativa imprenditoriale annunciata dalla ricorrente autonoma da quella che

ha generato la debitoria e comunque ancora non intrapresa alla data di deposito della domanda;

- 2) è ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l'attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata (soluzione già avallata, fra le pronunce edite e reperibili sul *web*, da Trib. Avellino decr. 16/06/2024 e Trib. Campobasso sent. 1/2025 del 14/01/2025 e condivisa per implicito anche da Trib. Ferrara decr. 20/12/2024, nel quale si sottolinea però che la nuova finanza può, in un concordato liquidatorio, aggiungersi e non sostituirsi ai beni e ai redditi facenti parte del patrimonio del proponente);
- 3) i crediti dei professionisti che hanno assistito la debitrice non hanno carattere prededucibile, in quanto relativi a prestazioni rese anteriormente al deposito della domanda e, dunque, non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 6 lett. d) CCII, bensì rango privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., e tuttavia, tale diversa qualificazione, non comporta, nella specie, alcuna violazione delle regole di distribuzione dell'attivo, non essendovi creditori concorsuali di rango superiore.

Sono successivamente emerse due circostanze meritevoli di ulteriore approfondimento in questa sede.

La prima riguarda la qualificazione del credito vantato da in quanto assistito da un privilegio diverso rispetto a quello indicato nel piano.

Il creditore, con le osservazioni sopra riassunte, ha sollecitato una nuova verifica sull'ammissibilità della proposta in considerazione dell'inesatta collocazione della somma ad esso spettante nel piano concordatario.

A tale riguardo devono anche qui richiamarsi le considerazioni svolte nel decreto di apertura del concordato, ovvero che la distribuzione delle risorse in favore dei creditori privilegiati è vincolata, nel caso di concordato liquidatorio, esclusivamente rispetto ai beni e crediti facenti parte del patrimonio del debitore, mentre l'attribuzione della finanza terza è libera a condizione che l'apporto sia connotato dal carattere della "neutralità", non determinando cioè alcun obbligo di restituzione che possa concorrere con il pagamento dei crediti concorsuali ed essendo destinato in via diretta alla soddisfazione di questi ultimi senza entrare nel patrimonio del debitore e dover, pertanto, essere assoggettato alle regole di distribuzione prioritaria in favore dei privilegiati (Cass. 8 giugno 2012, n. 9373).

Tale principio, già affermato più volte dalla giurisprudenza, è stato sancito dall'art. 84 co. 4 CCII in materia di concordato preventivo, dove è specificato che le "*risorse esterne*" possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.

Sotto altro profilo, la totale incapienza del patrimonio della proponente, risultata impossibile alla luce delle verifiche patrimoniali svolte dal gestore, rende la percentuale riconosciuta a beneficio del creditore privilegiato compatibile con la regola di trattamento imperativa sancita dall'art. 75 co. 2 CCII, non essendovi alcuna possibilità di una maggior soddisfazione nell'alternativa liquidatoria.

Quanto sopra vale a respingere le osservazioni proposte.

L'altra circostanza sopravvenuta riguarda la rilevata necessità di apportare alla proposta concordataria una modifica migliorativa consistente nel riconoscere anche alla classe di credito chirografario una percentuale di soddisfazione per il tramite della finanza esterna, nonostante l'alternativa liquidatoria non offra alcuna prospettiva di capienza.

A riguardo deve darsi atto che nelle procedure concorsuali alternative a quelle di insolvenza occorre garantire a ciascun creditore, compresi i

chirografari, una soddisfazione non irrisoria (Cass. 26 settembre 2022, n. 28013 relativa al piano del consumatore, ma con conclusioni applicabili anche al concordato minore).

Con riferimento al concordato minore, se ne trae conferma dall'art 74 co.3 CCII, dove è stabilito che la proposta deve prevedere il soddisfacimento, anche parziale, di ciascuno dei crediti attraverso qualsiasi forma.

L'esigenza che anche i creditori chirografari siano soddisfatti sussiste anche nell'ipotesi in cui il concordato di carattere liquidatorio si basi esclusivamente sulla finanza terza e ciò indipendentemente dal fatto che il ceto in questione possa o meno trovare soddisfazione nell'alternativa liquidatoria (Trib. Padova, 15/02/2023; Trib. Ferrara 23/05/2023; Trib. Ancona 31/01/2024, tutte sul *web*).

Questa conclusione, a cui la giurisprudenza era giunta con riferimento al vecchio testo dell'art. 74 co. 2 CCII, non muta dopo le modifiche apportate dal d.lgs 136/2024, in quanto la nuova disposizione, pur non richiedendo come prima che l'apporto di risorse esterne aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, va necessariamente coordinata con quella del successivo co. 3 sopra richiamata (sull'esistenza di un rapporto di continuità fra la precedente e la nuova versione dell'art. 74 co. 2 CCII cfr. Trib. Larino, 15/12/2024 sul *web*).

La criticità rilevata è stata emendata con una modifica migliorativa da parte della ricorrente, che ha elevato la percentuale di soddisfo di dallo 0 al 2,79%.

Si tratta di variazione del contenuto della proposta senz'altro ammissibile, pur se intervenuta successivamente al voto dei creditori, essendo essa migliorativa del trattamento già previsto e dagli stessi condiviso all'unanimità.

Va sposata, sul punto, la tesi secondo cui il voto cristallizza la proposta di concordato minore esclusivamente nel senso che non ne è consentita una

successiva modifica in senso peggiorativo, occorrendo in tal caso la riedizione del meccanismo di incontro delle volontà, ma non impedisce, in assenza di diversa prescrizione, che lo *jus variandi* sia esercitato attribuendo un vantaggio ai creditori.

Occorre ora passare all'esame degli ulteriori presupposti necessari all'omologa fin qui non accertati.

La fattibilità del piano va desunta dalla considerazione dirimente che le somme necessarie al pagamento sono già state versate su un conto a disposizione della procedura (cfr doc.10 allegato al ricorso).

Quanto all'assenza di atti in frode, la cui verifica va reiterata in ogni fase della procedura concordataria, si osserva che con il decreto di apertura era stato richiesto il deposito delle movimentazioni del c/c relative all'ultimo quinquennio oltre ad una visura ipocatastale parimenti quinquennale.

La documentazione è stata opportunamente integrata dal gestore della crisi e da essa non emerge il compimento di alcun atto lesivo degli interessi dei creditori.

In aggiunta, va osservato che le informazioni fornite sulla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente sono risultate esaustive e prive scostamenti rilevanti anche a seguito delle osservazioni pervenute.

#### *§ Provvedimenti accessori*

Occorre in definitiva pronunciare l'omologa del concordato minore presentato da [redacted] ed assumere i provvedimenti accessori conseguenti.

Va inoltre dichiarata la chiusura della presente procedura concordataria.

Le spese di lite vanno compensate interamente tra la ricorrente e l'osservante tenuto conto che il creditore ha comunque prestato adesione alla proposta limitandosi a sollecitare la verifica sul rispetto delle cause di prelazione.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, omologa il concordato minore presentato da [REDACTED] e per l'effetto dichiara chiusa la procedura.

Manda al gestore della crisi, dott. [REDACTED], di:

- vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, risolvendo eventuali difficoltà nell'attuazione della proposta e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di qualsivoglia circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII, ed in particolare quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; in tali casi, previo visto del g.d., l'informativa deve essere trasmessa ai creditori e al p.m.;
- riferire in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori, vincolato all'autorizzazione dal giudice, provvedendo quindi all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da comunicare a tutti i creditori e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4;

- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

- dispone che la sentenza sia pubblicata sull'area *web* del Tribunale dal gestore della crisi e dallo stesso comunicata a tutti i creditori.

Avellino, 28 febbraio 2025

Il Giudice Delegato

*Dott. Pasquale Russolillo*